

REGOLAMENTO SUI FINANZIAMENTI DI ATENEO PER PROGETTI DI RICERCA

CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	21.5.2001;
SENATO ACCADEMICO	16.7.2001; 17.9.2001; 21.1.2003
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.7.2001; 25.9.2001; 28.1.2003
DECRETO RETTORALE	373/AG dd. 30.7.2001; 430 AG dd. 22.10.2001; 534/AG dd. 12.11.2001; 164/2003 dd. 6.2.2003
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Ricerca Scientifica

Data ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2003

a cura della Sez. Affari Generali e documentali

Art. 1 Titolarità dei progetti di ricerca.

Hanno titolo alla presentazione delle richieste di finanziamenti di Ateneo per progetti di ricerca scientifica ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi: i professori ordinari e straordinari, i professori associati, i professori incaricati stabilizzati, i ricercatori confermati e non, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori fuori ruolo ordinari ed associati dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2 Collaboratori principali dei progetti di ricerca

Possono essere inclusi nei progetti di ricerca in qualità di collaboratori principali al progetto i soggetti dell'Università degli Studi di Trieste che siano in possesso di una delle seguenti qualifiche: professori ordinari e straordinari, professori associati, professori fuori ruolo ordinari ed associati, professori incaricati stabilizzati, ricercatori confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori non confermati, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, titolari di borse post-dottorato, borsisti C.N.R.. Detti collaboratori principali devono essere elencati nell'apposita Sezione A del modulo per la richiesta di finanziamento, di cui al successivo art. 8, e contribuiscono, con uno specifico coefficiente, che sarà attribuito a ciascuno di essi, all'elaborazione dei dati finalizzata al riparto delle assegnazioni finanziarie ai Comitati Scientifici, come disciplinata dal successivo art. 10.

Art. 3 Limiti alla titolarità ed alla collaborazione

I titolari ed i collaboratori principali possono, per ciascun anno finanziario, essere inclusi nei progetti di ricerca una sola volta, rispettivamente, in qualità di titolari ovvero in qualità di collaboratori principali. Non è consentito il cumulo della posizione di titolare e di collaboratore principale ancorché in progetti di ricerca diversi. Eventuali collaborazioni ad altro progetto oltre a quello di cui si ha la titolarità ovvero di cui si è collaboratori principali, possono essere registrate includendo il nome del collaboratore nella sezione B del modulo di richiesta, di cui al successivo art. 8.

Qualora dalla presentazione delle domande di finanziamento per progetti di ricerca si riscontrassero casi di cumulo delle posizioni anzidette, si procederà come segue:

- a) doppia titolarità: sarà presa in considerazione soltanto la prima richiesta pervenuta;
- b) doppio inserimento come titolare e collaboratore principale: sarà confermata d'ufficio la

domanda relativa alla titolarità, mentre l'indicazione come collaboratore sarà cassata dalla sezione A del modulo ed inserita nella sezione B

- c) doppio inserimento come collaboratore principale: il nominativo sarà inserito d'ufficio nella sezione B di entrambi i moduli di domanda e, pertanto, sarà escluso dall'elaborazione dei dati ai fini del riparto dei finanziamenti.

Art. 4 Altri eventuali collaboratori non principali indicati nei progetti di ricerca

L'eventuale ulteriore indicazione, in qualità di collaboratori non principali nei progetti di ricerca, di soggetti non appartenenti alle figure di cui all'art. 2 o di soggetti già inseriti nella Sezione A partecipanti ad altri progetti di ricerca quali collaboratori principali, ha valore ricognitivo ed assume significato esclusivamente scientifico in funzione di ciascun progetto di ricerca. Detti ulteriori eventuali collaboratori vanno indicati nella Sezione B del modulo per la richiesta di finanziamento, con la qualificazione del soggetto, e non contribuiscono all'elaborazione dei dati finalizzata al riparto delle assegnazioni finanziarie ai Comitati Scientifici, come disciplinata dal successivo art. 10.

L'eventuale inserimento, ivi compresi i «collaboratori esterni», in progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo consente di sostenere, a carico dei fondi destinati alla ricerca stessa, spese per lo svolgimento della loro attività, ivi comprese le spese di mobilità, secondo le norme stabilite dal regolamento di Ateneo sulle missioni (D.R. n. 466/AG dd. 22.6.2000, art. 4).

Art. 5 Comitati Scientifici

Ciascuna domanda di finanziamento per un progetto di ricerca afferisce, su precisa indicazione e scelta del titolare, ad un Comitato Scientifico, preposto alla sua valutazione ed alla proposta di assegnazione (vedi art. 12), che non la può rifiutare per motivi di incompetenza.

A ciascun Comitato viene attribuito un coefficiente in ragione della tipologia delle ricerche e dei relativi costi. Tale coefficiente viene utilizzato in funzione dell'elaborazione dei dati ai fini del riparto dei finanziamenti, come più dettagliatamente specificato all'art. 10.

I Comitati Scientifici sono composti in corrispondenza delle aree scientifico-disciplinari attive nell'Ateneo e sono i seguenti:

- 01 - SCIENZE MATEMATICHE
- 02 - SCIENZE FISICHE
- 03 - SCIENZE CHIMICHE
- 04 - SCIENZE DELLA TERRA
- 05 - SCIENZE BIOLOGICHE
- 06 - SCIENZE MEDICHE
- 08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
- 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
- 10 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE
- 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
- 12 - SCIENZE GIURIDICHE
- 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE e 07 -SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE
- 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Art. 6 Composizione dei Comitati Scientifici

I Comitati Scientifici vengono composti su base elettiva, con votazioni per aree scientifico-disciplinari di afferenza, secondo un apposito regolamento elettorale che tenga conto dei seguenti

principi:

a) i componenti di ciascun Comitato Scientifico vengono eletti dal personale docente e ricercatore afferente, sulla base dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, all'area scientifico-disciplinare corrispondente. I componenti durano in carica per due tornate annuali di finanziamenti ai progetti di ricerca e non sono rieleggibili consecutivamente.

b) l'elettorato attivo e passivo è suddiviso in sezioni elettorali, una per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di afferenza, in corrispondenza di ciascuno dei Comitati Scientifici da eleggere. Fanno parte dell'elettorato attivo di ciascuna sezione: professori ordinari e straordinari, professori associati, professori fuori ruolo ordinari e associati, professori incaricati stabilizzati, ricercatori confermati e non confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento. Fanno parte dell'elettorato passivo di ciascuna sezione: le stesse qualifiche dell'elettorato attivo.

c) le votazioni si svolgono nella stessa ed unica giornata, dalle 9 alle 16, per tutte le sezioni. Le votazioni hanno luogo presso i Dipartimenti maggiormente rappresentativi, vale a dire con il maggior numero di elettori, di ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari.

d) i Comitati Scientifici sono così composti numericamente:

- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori inferiore o uguale a cinquanta: 5 membri

- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori da cinquantuno a cento: 7 membri

- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori superiore a cento: 9 membri.

Art. 7 Termine per la presentazione delle richieste di finanziamento

I moduli per la presentazione delle richieste di finanziamento per progetti di ricerca scientifica devono essere presentati alla Ripartizione Ricerca Scientifica entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza dei fondi da ripartire.

Art. 8 Moduli per le richieste di finanziamento

I moduli per le richieste di finanziamento per progetti di ricerca contengono due Sezioni.

Nella Sezione A, oltre al titolare del progetto di ricerca, possono essere indicati esclusivamente i collaboratori principali, in possesso, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, delle qualifiche indicate all'art. 2. Qualora nella Sezione A siano inseriti collaboratori principali non registrati presso l'archivio dati dell'Amministrazione (ad es., dottorandi di ricerca iscritti presso altri Atenei convenzionati con l'Università di Trieste), sarà necessario presentare, unitamente al modulo di domanda, anche un'attestazione del responsabile di struttura che convalidi la partecipazione del collaboratore.

Nella Sezione B possono essere inseriti altri eventuali collaboratori e tale indicazione assume valore ricognitivo e significato esclusivamente scientifico in funzione del progetto. Detti ulteriori eventuali collaboratori vanno indicati nella Sezione B del modulo per la richiesta di finanziamento, con la loro qualificazione.

I moduli per le richieste di finanziamento sono inviati in duplice originale all'Amministrazione, sottoscritti dal titolare del progetto e, per conoscenza, dal Direttore della struttura di afferenza. I moduli possono essere inviati anche a mezzo di posta elettronica, fermo restando l'obbligo di inoltrare successivamente all'Amministrazione i due originali sottoscritti.

Uno dei due originali del modulo sarà inviato dalla Ripartizione Ricerca scientifica al responsabile della struttura di afferenza, in funzione della gestione del finanziamento, successivamente al provvedimento di assegnazione dei fondi.

Art. 9 Elementi scientifici di valutazione

Oltre alle Sezioni A e B ed all'indicazione dei vari codici per l'anagrafe della ricerca, i moduli per le richieste di finanziamento devono prevedere: l'anno di finanziamento, il Comitato Scientifico competente, il tipo di ricerca, il titolo della ricerca, la sua durata, la descrizione della ricerca per obiettivi, metodi e risultati attesi, il fabbisogno finanziario per attrezzature scientifiche e per spese generali. Dovranno figurare inoltre i lavori scientifici e le pubblicazioni nell'ultimo triennio del titolare del progetto e dei collaboratori principali inclusi nella Sezione A.

Art. 10 Piano di riparto assegnazioni finanziarie ai Comitati Scientifici

Dopo aver acquisito le domande di finanziamento per progetti di ricerca, l'Amministrazione provvede alla ripartizione del finanziamento complessivamente disponibile tra i tredici Comitati Scientifici nel modo seguente:

a) elaborazione dei dati risultanti dalle domande di finanziamento presentate a ciascun Comitato, attribuendo i seguenti coefficienti ai titolari ed ai collaboratori principali indicati nella Sezione A del modulo di domanda:

- coeff. 1 ai professori ordinari e straordinari, professori associati, professori fuori ruolo ordinari e associati, professori incaricati stabilizzati, ricercatori confermati e non confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento, ove l'impegno di tali docenti e ricercatori sia a tempo pieno;
- coeff. 0,5 ai professori ordinari e straordinari, professori associati, professori fuori ruolo ordinari e associati, professori incaricati stabilizzati, ricercatori confermati e non confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento, ove l'impegno di tali docenti e ricercatori sia a tempo definito
- coeff. 1 ai titolari di assegni di ricerca, ai titolari di borse di studio post-dottorato, ai borsisti C.N.R e ai dottorandi di ricerca.

b) elaborazione indicizzata con l'applicazione dei coefficienti relativi alla tipologia delle ricerche attribuiti a ciascun Comitato. I coefficienti sono i seguenti:

- 01 - SCIENZE MATEMATICHE: coeff. 2,5
- 02 - SCIENZE FISICHE: coeff. 3
- 03 - SCIENZE CHIMICHE: coeff. 3
- 04 - SCIENZE DELLA TERRA: coeff. 3
- 05 - SCIENZE BIOLOGICHE: coeff. 3
- 06 - SCIENZE MEDICHE: coeff. 3
- 08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA: coeff. 3
- 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE: coeff. 3
- 10 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE: coeff. 1,5
- 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE: coeff. 1,5
- 12 - SCIENZE GIURIDICHE: coeff. 1,5
- 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE e 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE: coeff. 2
- 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: coeff. 1,5.

Art. 11 Lavori Comitati Scientifici

L'Amministrazione trasmette ai Comitati Scientifici le richieste di finanziamento di rispettiva competenza, comunicando l'assegnazione finanziaria risultante dalla ripartizione indicizzata, elaborata secondo i criteri indicati all'art. 10.

I Comitati Scientifici devono ultimare le proprie valutazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei progetti.

Nel valutare i progetti e proporre i finanziamenti i Comitati Scientifici terranno conto degli elementi di cui all'art. 9 e di ogni altra valutazione che valga a qualificare i progetti sotto il profilo

scientifico.

E' di norma Presidente del Comitato il più anziano in ruolo fra i componenti in possesso della qualifica più elevata.

Valutati i progetti, il Comitato redige apposito verbale che deve contenere: a) i criteri di valutazione adottati; b) una relazione sintetica sulle linee di ricerca finanziate dal Comitato per l'anno in esame con indicazione delle tematiche.

Il verbale deve contenere infine le proposte di assegnazione fra i progetti di ricerca esaminati, nei limiti dell'importo complessivamente messo a disposizione del Comitato.

Al Comitato sarà fornito un apposito schema di verbale, come guida alle operazioni da espletare.

Art. 12 Finanziamento dei progetti

I piani di riparto proposti dai Comitati Scientifici vengono sottoposti ad approvazione dal Senato Accademico.

Il piano di riparto del finanziamento tra i progetti, distintamente per Comitati, è reso esecutivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene comunicata ai responsabili delle strutture di afferenza dei titolari dei progetti finanziati, ai fini della gestione dei finanziamenti stessi, unitamente all'invio di un originale del modulo di domanda, a cura della Ripartizione Ricerca scientifica, come previsto all'art. 8.

Art. 13 Pagamento spese di missione

I titolari di finanziamenti dell'Ateneo per progetti di ricerca potranno imputare ai medesimi le spese di missione inerenti alla ricerca finanziata anche se la missione è espletata durante uno dei periodi dedicati ad esclusiva attività scientifica di cui all'art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico).

Art. 14 Termine utilizzo finanziamenti

Gli impegni di spesa sui finanziamenti dell'Ateneo per progetti di ricerca possono essere assunti senza alcun vincolo temporale, a prescindere dall'anno di assegnazione degli stessi.

Art. 15 Cambiamento di titolari e collaboratori del progetto

Qualora durante il periodo di svolgimento della ricerca il titolare del progetto debba essere sostituito, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del titolare uscente, su sua proposta, indica il nuovo titolare fra uno dei collaboratori principali inclusi nella sezione A del modulo di richiesta originario, purché quest'ultimo ricopra una delle qualifiche previste dall'art. 1 "Titolarietà dei progetti di ricerca", comunicando tempestivamente tale cambiamento alla Ripartizione Ricerca scientifica. Se nel progetto non sono previsti collaboratori nella Sezione A, il fondo residuo viene attribuito alla gestione del Dipartimento di afferenza del titolare, dando comunicazione alla Ripartizione Ricerca scientifica.

Qualora durante il periodo di durata della ricerca debba essere modificata la composizione dei collaboratori principali, di cui alla Sezione A del modulo di domanda, ovvero indicato un diverso nominativo fra i soggetti di cui alla Sezione B del modulo, il titolare del progetto, ne darà comunicazione al Direttore del Dipartimento ed alla Ripartizione Ricerca Scientifica.

Art. 16 Modifica piano di spesa

Qualora durante il periodo di durata della ricerca debba essere modificato, nell'ambito delle assegnazioni ottenute, lo stanziamento per acquisto di attrezzature scientifiche e per spese generali per la ricerca, il responsabile ne darà comunicazione al Consiglio di Dipartimento al quale afferisce.

Per storni da attrezzature di valore superiore a Euro 15.493,71.-, sarà necessaria l'autorizzazione del Comitato Scientifico di afferenza.

Art. 17 Divieto trasferimento di finanziamenti di Ateneo per progetti di ricerca scientifica ad altra sede

Non è consentito trasferire finanziamenti per progetti di ricerca assegnati dall'Università di Trieste ad altra sede.

Art. 18 Lavori a stampa e pubblicazioni

Sui lavori a stampa e le pubblicazioni eseguiti con finanziamenti di Ateneo per progetti di ricerca scientifica è obbligatorio indicare che la ricerca è stata resa possibile con finanziamenti dell'Università degli Studi di Trieste.